



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) – [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

## COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 17 FEBBRAIO 2011

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |         |             |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Avv. Gianfranco        | CACIA   | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

In rappresentanza della Procura Federale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di:**

**TROMBINO Andrea**, tesserato in qualità di calciatore con l'ASD Real Zumpano nella stagione sportiva 2009 -2010, per rispondere della violazione dell'art.1 commi 1 e 5 e dell'art.5 commi 1,4 e 6 lett.a) del C.G.S. per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità nonché per avere reso, a mezzo "Facebook", dichiarazioni pubbliche gravemente lesive della reputazione di altro tesserato e minatorie nei confronti del medesimo tesserato.

#### IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 16.12.2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Trombino Andrea per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

Esponeva:

- che in data 15.4.2010 il sig. Mario Pescatore, arbitro effettivo della Sezione AIA di Cosenza, aveva comunicato al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di aver ricevuto - in data 13 dello stesso mese – sulla sua pagina del social network "Facebook" un messaggio, inviato dal Trombino, contenente insulti e minacce;
- che il Trombino, sentito dalla Procura Federale, aveva ammesso di avere inviato il messaggio.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del giorno 14 febbraio 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per il deferito.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: mesi due di squalifica in considerazione del comportamento collaborativo tenuto con il rappresentante della Procura Arbitrale.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili al deferito, integrino gli estremi dell'illecito contestato così come specificato in rubrica.

La sanzione, tenuto conto del comportamento tenuto dall'incolpato che ha ammesso le proprie responsabilità, può essere contenuta nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale irroga al Sig. TROMBINO Andrea la squalifica fino al 14 APRILE 2011.

**RECLAMO n.78 della A.S.D. AFRICO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.93 del 27.01.2011 (squalifica per QUATTRO gare del calciatore MORABITO Salvatore, ammenda di € 400,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

rilevato:

che il reclamo, pur se redatto su carta intestata della Società reclamante, è privo di firma;  
che tale irregolarità comporta incertezza assoluta su chi ha proposto il reclamo e sulla legittimazione a proporlo;  
che lo stesso è stato inoltrato oltre i prescritti termini;  
che tali carenze si traducano in un motivo di inammissibilità del ricorso, precludendo l'esame;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone di incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n.79 della A.S.D. GRISOLIA CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.19 del 27.01.2011 (Ripetizione della gara – Campionato 2^Categoria Grisolia Calcio - Aprigliano Calcio del 22.01.2011 - per mancata partecipazione dell'A.S.D. Aprigliano Calcio determinata da causa di forza maggiore).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che il reclamo di prima istanza era inammissibile poiché, come risulta dagli atti del giudizio, la Società ASD Aprigliano, nel presentare ricorso al Giudice Sportivo Territoriale ha omesso di notificare il medesimo alla società controparte, violando, così, il disposto dell'art.46 del C.G.S. che pone a carico della Società ricorrente l'obbligo di produrre prova dell'avvenuta trasmissione dell'impugnativa alla controparte.

P.Q.M.

Visto l'art.46, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva;  
annulla la decisione impugnata e conseguentemente dispone a carico della Società ASD APRIGLIANO CALCIO:  
la punizione sportiva della perdita della gara *Grisolia Calcio - Aprigliano del 22/01/2011* con il punteggio di 3 - 0;  
irroga alla società APRIGLIANO CALCIO la penalizzazione di UN punto in classifica;  
irroga alla società APRIGLIANO CALCIO l'ammenda di €. 150,00 per prima rinuncia;  
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.80 della A.S.D. MEDIABET.IT FRONTI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.39 del 27.01.2011 (squalifica dell'allenatore CUTRI Giovanni Enzo fino al 25/03/2011).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la Società ricorrente;

ritenuto che alla stregua di un'attenta ricostruzione dei fatti è emerso che quanto ascritto al tesserato Cutri Giovanni Enzo va diversamente valutato poiché è emerso che il medesimo ha, sì, protestato circa una decisione arbitrale, ma la protesta è stata contenuta nei limiti civili,

che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica al tesserato Cutri Giovanni Enzo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore dell'A.S.D. Mediabet.it Fronti, CUTRI' Giovanni Enzo fino al 28 FEBBRAIO 2011, e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.81 della Società F.C. ARIETTA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.39 del 27.01.2011 (squalifica del calciatore ELIA Flavio fino al 31/12/2011)**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che alla stregua del rapporto dell'arbitro il calciatore Elia Flavio si è reso responsabile di comportamento minaccioso e di atti di modestissima violenza nei confronti del direttore di gara;

che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la qualifica inflitta dal primo giudice.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ELIA Flavio fino al 30 GIUGNO 2011 e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 17 FEBBRAIO 2011

---